



COMUNE DI BUSNAGO

Provincia di Monza e della Brianza

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874 tel. 039.682501 fax 039.6095041

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

NUMERO DELLA DELIBERA: 12 DEL GIORNO 13/04/2024

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE NELLA SOCIETÀ FAR.COM. S.R.L. ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO SOCIETARIO

IL GIORNO 13/04/2024 ALLE ORE 10:00

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenti / Assenti	Cognome Nome	Presenti / Assenti
CORTI MARCO	Presente	PACELLI LIDIA	Presente
FUMAGALLI ALESSANDRO	Presente	VISCONTI MARTINO	Presente
QUADRI DANILO	Presente	GALBUSERA PIERALBERTO	Presente
MANTOVANI CLAUDIA	Presente	PENDEZZA ANGELA ELDA	Presente
BERNAREGGI CHIARA	Presente	TREMOLADA VALERIANO	Presente
MARCANDALLI ANTONIO	Presente	MARTINI PAOLO PRIMO SALVATORE	Presente
NEGRI MARIA SIMONA	Presente		

TOTALI PRESENTI N. 13

TOTALI ASSENTI N. 0

PARTECIPA alla seduta Il Vice Segretario Dott.ssa Caterina Livraghi

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Marco Corti nella sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica

Il consigliere Pendenza chiede dove si trova la zona B

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- la Giunta Comunale con delibera n. 103 del 17.12.2022, avente per oggetto: "Revisione biennale delle sedi di farmacia, esercizio 2022", esecutiva, individuava sul territorio del Comune di Busnago la zona n. B per l'insediamento di una seconda sede farmaceutica;
- con comunicazione acquisita al protocollo gen. n. 2440 del 01.03.2023 Regione Lombardia istituiva la sede farmaceutica n. 2 e inviava al Comune di Busnago formale offerta di prelazione per medesima;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2023 avente ad oggetto "esercizio del diritto di prelazione per la nuova sede farmaceutica", esecutiva, il Comune di Busnago esercitava il diritto di prelazione per assumere la titolarità della sede farmaceutica n. 2, di nuova istituzione, demandando a provvedimenti successivi le modalità di gestione della nuova farmacia, nell'ambito delle forme consentite e previste dal D. Lgs. 267/2000 e dalle specifiche normative in materia;
- la Giunta Comunale con delibera n. 82 del 18.10.2023, esecutiva, dava mandato al Responsabile del Settore Affari Generali per effettuare una valutazione e l'esplorazione del mercato al fine di individuare la forma di gestione della futura farmacia comunale;
- la Giunta Comunale con delibera n. 102 del 29.11.2023, esecutiva, approvava la relazione prodotta dal responsabile del Settore Affari Generali condividendo la scelta di effettuare la gestione della farmacia comunale con l'istituto dell'affidamento cd. "in house" in quanto:
 - a) la titolarità della farmacia rimane in capo al Comune
 - b) la farmacia viene gestita con modalità in linea con le esigenze imprenditoriali e commerciali del settore
 - c) il servizio erogato mantiene una connotazione pubblica
 - d) al servizio può essere data una connotazione sociale
 - e) il Comune esercita sulla società partecipata il controllo analogo
 - f) il Comune riceve un canone di gestione

e richiedeva contestualmente a Far.Com Srl con sede in Pioltello (MI), Piazza Don Civolini, 1, C.F. e Partita IVA 04146750965, società che gestisce farmacie comunali, un'analisi di fattibilità e lo sviluppo di un progetto per la gestione della farmacia comunale;

DATO ATTO che in data 26.03.2024 è pervenuto al prot. n. 3239 il progetto relativo alla nuova farmacia comunale e la comunicazione relativa al valore presunto delle quote sociali;

RILEVATO CHE:

- Far.Com. S.r.l è stata costituita nel 2003 con lo scopo di gestire in house le farmacie dei Comuni soci;
- attualmente i Comuni soci sono: Capriate San Gervasio (BG), Cerro al Lambro, Fara Gera d'Adda (BG), Gessate, Pantigliate, Paullo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate, Vizzolo Predabissi;
- la Società nel 2019 ha adottato un nuovo statuto, adeguando il precedente alle nuove normative in tema di società partecipate ex D.Lgs. 175/2016, con particolare riferimento alle norme previste per le società in-house providing;
- come previsto dall'art. 6 dello statuto le quote di Far.Com. S.r.l. possono essere possedute unicamente da enti pubblici locali, loro consorzi, aziende speciali o società a capitale interamente pubblico;
- in data 24.03.2022 la Società è stata ufficialmente iscritta presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi in house ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;

- il modello di Governo Societario della Società per l'amministrazione ed il controllo è il c.d. "sistema tradizionale" composto da un Amministratore Unico, come regolato dallo Statuto Societario. L'Organo amministrativo ha il compito di gestire e garantire il corretto funzionamento della Società, nonché la valorizzazione dei suoi servizi e, di conseguenza, del suo nome;
- la composizione, le funzioni e le modalità operative dei suddetti organi sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto Societario e dalle deliberazioni assunte dagli Organismi competenti in materia;

DATO ATTO CHE:

- il Comune affidando la gestione della farmacia a Far.Com. S.r.l. effettua una scelta strategica gestionale. L'affidamento in house gli permette di mantenere la titolarità della farmacia e di intervenire sulle scelte gestionali come orari di apertura, servizi aggiuntivi, iniziative sociali a favore dei cittadini;
- il Comune diventa socio di Far.Com. S.r.l. che, da quel momento, si occupa della gestione totale di tutti gli aspetti aziendali, dai permessi burocratici, all'arredo, al reclutamento e gestione del personale, oltre ad espletare tutti gli obblighi normativi cui è soggetta una partecipata (privacy, anticorruzione, bandi, gare, trasparenza, sicurezza). Inoltre, Far.Com. eroga annualmente al Comune socio, sulla base della redditività della propria farmacia, un canone di servizio che, come entrata corrente, andrà a beneficio di tutti i cittadini;
- tramite il controllo analogo, regolato dallo statuto e dal contratto di servizio, l'amministrazione comunale può supervisionare in qualsiasi momento l'andamento di Far.Com. S.r.l. e della propria farmacia che dispone di un suo conto economico;
- la Farmacia Comunale diventa un ottimo supporto per i servizi sociali: rappresenta infatti un punto di riferimento sanitario per la comunità, specialmente per i soggetti fragili come anziani e malati, che abitualmente la frequentano e che sviluppano rapporti di fiducia e confidenza con il personale. La farmacia diviene in questo caso un luogo di assistenza e può diventare il punto d'incontro tra servizi sociali e persone da aiutare. Il Comune può gestire autonomamente la quantità e la qualità dei servizi da erogare presso la farmacia comunale in funzione delle esigenze dei suoi cittadini;

RITENUTO OPPORTUNO effettuare un'analisi delle principali normative che disciplinano il settore: **Dlgs. n. 175/2016, recante "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica"** **TUSP**

Ai sensi dell'**art. 1 comma 1 del TUSP**, le Amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire Società e acquisire o mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (art. 4, comma 2):

- a) produzione di un "servizio di interesse generale", ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di programma fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Dlgs. n. 50/16;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un "servizio d'interesse generale" attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Dlgs. n. 50/16, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 50/16.

Art. 4 comma 4 TUSP

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Art. 5 TUSP Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

(comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge n. 118 del 2022)

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Art. 6 TUSP Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Art. 7 TUSP Costituzione di società a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:
- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
 - b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;
 - c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
 - d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.
2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.
3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.
4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.
7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:
- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - b) la trasformazione della società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 8 TUSP Acquisto di partecipazioni in società già costituite

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.

Art. 9 TUSP Gestione delle partecipazioni pubbliche

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.
3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.
5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.
7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.
8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.
10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Art. 16 TUSP Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
- 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo

scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - Codice dei contratti pubblici (abrogato dal 1° luglio 2023)

Art. 192. (Regime speciale degli affidamenti in house)

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

D. Lgs n. 36 del 31.03.2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

Art. 1. (Principio del risultato)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Art. 2. (Principio della fiducia)

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Art. 3. (Principio dell'accesso al mercato)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Art. 5. (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento)

1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.
4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.

Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.”

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

La recente deliberazione n. 145/2023 PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto -, nell'esprimersi su un quesito posto dalla Regione Veneto, formula un interessante orientamento circa la correlazione tra gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici abrogato a partire dal 1° luglio 2023) e quelli desumibili dai principi contenuti nel D. Lgs. 36/20023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023) riguardanti il rispetto di requisiti e condizioni legittimanti l'affidamento in house providing e l'obbligo di iscrizione del rapporto in house providing nell'elenco istituito presso ANAC (comma 1 art. 192).

Gli adempimenti in questione riguardano quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 (rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house"), ovvero:

- Obbligo di iscrizione del rapporto in house providing nell'elenco istituito presso ANAC (comma 1 art. 192);

- Onere motivazionale rafforzato in caso di affidamento in house providing rispetto al ricorso al mercato (comma 2 art. 192).

La Corte dei Conti per il Veneto nella deliberazione n. 145/2023 PAR afferma che le disposizioni del c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 in merito all'esplicitazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato trovano una continuità applicativa nel combinato disposto degli articoli 1, 2 3 e 7 del nuovo codice dei contratti pubblici.

Pertanto:

Onere motivazionale rafforzato in caso di affidamento in house providing rispetto al ricorso al mercato (comma 2 art. 192)

Rispetto al dubbio su come impostare le nuove istruttorie per l'affidamento in house dei servizi pubblici di interesse locale, è utile riscontrare quanto osservato dalla Corte dei Conti per il Veneto nella richiamata deliberazione n. 145/2023 PAR:

“Il nuovo CCP, difatti, sembra recare delle aperture all'affidamento in house di lavori e servizi all'art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa, in vigore dal 1° aprile 2023, laddove dispone che Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea (comma 1) e che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (comma 2).

Fatti salvi i casi di esclusione dall'applicazione del Codice di cui al comma 4 dell'art. 7 [...], il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolo normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto (giustificare il mancato ricorso al mercato ai sensi del c. 2 art. 192 D. Lgs. 50/2026), senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court.

Difatti, mette conto di sottolineare che i principi di cui viene chiesta l'applicazione riguardano: il risultato (nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che rappresenta lo strumento per conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti) ai sensi dell'art. 1; la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici (art. 2) e, infine, l'accesso al mercato, con l'onere, in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.”

Obbligo di iscrizione del rapporto in house providing nell'elenco istituito presso ANAC (comma 1 art. 192)

La versione definitiva del nuovo codice dei contratti pubblici, entrato in vigore lo scorso 1° aprile a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 36/2023, ha colto l'importanza del presidio dell'ANAC sui rapporti di affidamento in house providing e, pur non richiamando espressamente l'Elenco di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, ha riservato alla stessa ANAC specifici compiti di presidio sulle informazioni riguardanti tale tipologia di affidamenti. Questa correlazione tra vecchio e nuovo Codice dei contratti pubblici è stata rilevata anche dalla Deliberazione della Corte dei conti Veneto n. 145/2023 PAR in commento; in un passaggio del parere, i magistrati contabili evidenziano come, all'onere di motivare il mancato ricorso al mercato “si accompagna l'obbligo informativo contenuto nell'art. 23 del nuovo CCP, posto che il comma 5 della norma prevede che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblicie che tale obbligo sussiste anche in ipotesi di affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2”.

La presente delibera indica quali sono i motivi per cui l'acquisizione da parte del nostro Comune di una partecipazione diretta in Far.Com. S.r.l. è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e le ragioni che giustificano questa scelta, anche per quanto riguarda la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, in conformità con quanto previsto nell'art. 5 del TUSP.

Caratteristiche di Far.Com. S.r.l.

Far. Com S.r.l. possiede tutte le caratteristiche della società in house prescritte dal TUSP:

Art. 5 TUSP

Parametro da verificare (tipologia, vincolo di scopo e di attività)	SI/NO	Note
A.1. La partecipata oggetto di investimento rientra nei vincoli tipologici delle società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, c. 1 TUSP)?	SI	Trattasi di Società a responsabilità limitata
A.2. La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1 TUSP) o ha per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3 TUSP)?	SI	Far.Com S.r.l. è una società di gestione di farmacie comunali. Il Comune mantiene la titolarità della farmacia e ne affida la gestione a Far. Com S.r.l.

<p>A.3. La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto lo svolgimento delle attività sottoindicate:</p> <p>a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;</p> <p>b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;</p> <p>c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;</p> <p>d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;</p> <p>e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;</p> <p>f) valorizzazione del patrimonio immobiliare. (art. 4 c. 2 e 3 TUSP)</p>	SI	Far. Com S.r.l ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale
<p>In caso di risposta positiva al quesito precedente indicare in quale delle tipologie elencate rientra l'attività svolta</p>		
<p>A.4.</p> <p>a) In caso di società <i>in house</i>, la società ha ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui sopra (art. 4 c.4 TUSP)?</p>	SI	Far. Com S.r.l ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale
<p>b) Salvo quanto previsto dall'art. 16 TUSP, la società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4 c. 4 TUSP)?</p>	SI	Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto "Far.Com S.r.l. è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti

		locali soci per l'80%del fatturato annuo"
A.5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, la partecipata oggetto di investimento qualora ricadente nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lettera d) del TUSP e controllata da enti locali, ha rispettato il divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società? Tale condizione non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. (art. 4 c. 5)	SI	Far,com S.r.l. non ha costituito nuove società e non ha acquisito nuove partecipazioni in società

ART. 6 E ART.14 TUSP

Parametro da verificare – solo per le società preesistenti (sostenibilità finanziaria)	SI/NO	NOT E
C.3. La partecipata oggetto di investimento ha predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed è stata informata l'assemblea? (art. 6 c. 2 TUSP)	SI	Come si evince dalla Relazione sulla Gestione di Far.Com S.r.l. l'organo amministrativo ritiene che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia al momento insussistente e comunque non degno di specifiche azioni di contenimento.. L'assetto organizzativo risulta essere adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni della Società.
C.4. La partecipata oggetto di investimento ha raggiunto il pareggio economico o un risultato netto positivo una volta almeno negli ultimi tre anni? (art. 14 c. 5 TUSP)	SI	RISULTATO DI ESERCIZIO dell'ultimo triennio ANNO 2020 € 66.884,00 ANNO 2021 € 66.441,00 ANNO 2022 € 62.512,00

<p>C.5. La partecipata oggetto di investimento ha mantenuto o conseguito nel triennio precedente l'investimento un equilibrio finanziario? (art. 14 c. 5 TUSP)</p>	<p>SI</p>	<p>FATTURATO dell'ultimo triennio</p> <p>ANNO 2020 € 15.563.194,00</p> <p>ANNO 2021 € 16.317.018,00</p> <p>ANNO 2022 € 19.152.983,00</p>
---	-----------	--

ART. 4 TUSP

Ammissibilità delle attività esercitate da Far.Com. S.r.l. in base all'art. 4 TUSP.

<p>L'art. 4, comma 1, d.lgs. 175/2016, prevede che le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni, anche di minoranza, nelle società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali</p>	<p>Far.Com. S.r.l. gestisce farmacie comunali. La gestione di una farmacia comunale di cui l'ente ha la titolarità della licenza persegue finalità istituzionali</p>
<p>L'art. 4, comma 2, stabilisce, in particolare, che gli enti pubblici possono mantenere partecipazioni in società costituite (tra l'altro) per la "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi" (comma 2, lett. a) e per "l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni" (comma 2, lett. d).</p>	<p>Far.Com. S.r.l. produce un servizio di interesse generale</p>
<p>L'art. 4, comma 4, precisa che "le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d), ed e) del comma 2" e che tali società devono operare in via prevalente con gli Enti partecipanti.</p>	<p>Far.Com. S.r.l. ha come oggetto sociale la produzione di un servizio di interesse generale e Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto "Far.Com S.r.l. è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci per l'80%del fatturato annuo"</p>
<p>L'art. 4 comma 5 fa divieto alle società controllate da enti locali di costituire nuove società o acquisire partecipazioni in società esistenti.</p>	<p>Far,Com. S.r.l. non ha costituito nuove società e non ha acquisito nuove partecipazioni in società</p>

Il Comune intende acquisire una partecipazione sociale in Far.Com. S.r.l. per avere la possibilità di assegnare alla società, tramite affidamento diretto, il servizio di gestione della farmacia comunale n. 2 nel territorio comunale, servizio che rientra nell'art. 4, comma 2, lett. d) TUSP).

Ciò sarà possibile perché, dopo la modifica dello statuto avvenuta nel 2019, la società è sottoposta al controllo analogo di tipo in house dagli enti pubblici soci e, di conseguenza, in data 24.03.2022 è stata ufficialmente iscritta presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

Il Comune di Busnago intende affidare a Far.Com. S.r.l. la gestione della farmacia comunale per la durata di 5 anni.

Il rapporto sarà regolato dal contratto di servizio del quale si allega bozza per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 TUSP Motivazione analitica

Il mercato di riferimento

Una delle caratteristiche peculiari del mercato dei prodotti farmaceutici, in tutti i paesi industrializzati, è rappresentata dalla necessità di forme diversificate di regolamentazione pubblica. La duplice natura del farmaco, prodotto industriale oltre che strumento terapeutico, comporta in ogni Paese la necessità di amministrare il settore attraverso norme legislative che disciplinino la produzione e commercializzazione dei prodotti e intervengano dal lato della domanda sulla determinazione dei prezzi e delle forme di compartecipazione dei cittadini alla spesa. Ne deriva, dal punto di vista della concorrenza, la caratterizzazione del mercato farmaceutico come area "protetta", sottoposta a regole speciali che in alcuni casi giungono a sospendere le leggi del mercato sulla base del riconoscimento del farmaco quale prodotto essenziale per la tutela della salute e dunque tale da essere sottratto alle alternanze di disponibilità, prezzo e qualità proprie del mercato. Le forme di tale protezione possono essere ricondotte ad alcune linee generali rappresentate, per ciò che concerne la distribuzione;

- da un monopolio della vendita dei farmaci concesso ad una categoria ben definita di professionisti;
- dal controllo dei prezzi secondo modalità che tendono a limitare e/o a fissare i ricavati di produttori, grossisti e dettaglianti;
- dal controllo della pubblicità dei medicinali.

L'attività di distribuzione di farmaci è regolata a livello sia nazionale che locale. Il quadro normativo vigente è delineato dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dalla legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dal D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475), dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme per il riordino del settore farmaceutico) e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 di attuazione della Direttiva 92/25/CE.

Rientrano invece nelle competenze degli enti locali la concessione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di distribuzione dei farmaci e la disciplina degli orari e turni delle farmacie. Nell'insieme, la normativa disciplina il servizio farmaceutico sia dal punto di vista strutturale che gestionale.

Con il "decreto liberalizzazioni" (Articolo 11, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni nella Legge del 24 marzo 2012, n. 27) sono stati modificati i commi 2 e 3 dell'art. 1 della L. 475/1968, che prevedevano una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. La lettera a) del comma 1 del DL 1/2012 abbassa il quorum ad una farmacia ogni 3.300 abitanti. Inoltre, con riferimento alla popolazione eccedente, viene prevista l'apertura di un'ulteriore farmacia per la popolazione eccedente, in tutti i comuni, purché superiore al 50% del parametro stesso.

Lo stesso decreto ha sancito la liberalizzazione degli orari di apertura, che le farmacie possono estendere a loro discrezione, diventando così i turni e gli orari previsti dalla vigente normativa dei requisiti "minimi". E' inoltre possibile applicare sconti su tutti i prodotti venduti direttamente ai clienti.

Infine, per quanto riguarda la vendita dei farmaci, anche nei comuni di minori dimensioni è stata applicata la liberalizzazione dei farmaci di "fascia C"; è possibile vendere oggi tutti i medicinali veterinari, anche se soggetti a prescrizione, ad eccezione di quelli soggetti al Testo Unico sugli stupefacenti; sono consentite anche le preparazioni galeniche officinali che non richiedono una ricetta, mentre resta l'esclusiva delle farmacie sulle preparazioni "magistrali" (comprese quelle

veterinarie) e sulle preparazioni officinali soggette a prescrizione. Le disposizioni attuative sono state definite dal decreto del Ministero della Salute n. 83 del 18 aprile 2012.

La legge 124/2017 «legge annuale per il mercato e la concorrenza» ha apportato numerose innovazioni al settore della distribuzione farmaceutica i cui punti salienti possono così essere sintetizzati:

- ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata;
- rimozione del limite delle 4 licenze, previsto in precedenza, in capo ad una identica società;
- divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma;
- soppressione dei requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie, ovvero, anche una società di non farmacisti può essere titolare di farmacia privata, fermo restando la direzione della stessa a capo di un farmacista;
- la direzione della farmacia può essere affidata anche ad un farmacista non socio;
- incompatibilità per il socio persona fisica della società titolare dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della professione medica e con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco; compatibile parrebbe l'attività di intermediazione (distribuzione) del farmaco;
- concessione, ai titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di ottenere il trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione.
- modifica della disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche;
- concessione di fornitura di medicinali utilizzabili in ambiente ospedaliero.

Tutte queste novità sono andate in sintesi a generare, soprattutto nelle zone ad alta densità abitativa, una maggiore concorrenza da parte delle catene di distribuzione, mettendo in difficoltà le realtà aziendali prive di solidità finanziaria.

In generale, si sono sviluppati sempre più canali di vendita alternativi (es.: on line) che mettono in difficoltà la gestione delle farmacie tradizionali.

Nell'ambito delle farmacie comunali, a differenza delle farmacie private, la titolarità del diritto di esercizio su concessione rilasciata dall'Autorità amministrativa è ascrivibile esclusivamente ai Comuni. Ne consegue la dissociazione della titolarità del diritto di esercizio delle farmacie comunali dalla gestione dell'azienda, che risulta pertanto essere scollegata dalla titolarità e può essere svolta secondo vari modelli di gestione.

Per poter individuare il modello più adeguato in tale ambito bisogna considerare i seguenti aspetti:

- a) le Farmacie Comunali rientrano in un settore economico caratterizzato da una forte concorrenza tra i diversi soggetti che agiscono sul mercato e da risvolti anche di tipo pubblico e sociale;
- b) la gestione di una farmacia comunale implica necessariamente un'impostazione della gestione improntata a caratteri imprenditoriali, ma con una particolare attenzione all'aspetto sociale.

I modelli di gestione

I modelli di gestione per il servizio farmaceutico che il Comune di Busnago potrebbe astrattamente adottare sono i seguenti:

1) moduli gestori dotati di personalità giuridica pubblica:

- in economia;
- in azienda speciale comunale;
- in azienda speciale consortile.

2) moduli gestori dotati di personalità giuridica privata:

- società di capitali in house o mista (con farmacisti in forza; con farmacisti terzi, con operatori ad oggetto sociale compatibile);

3) in concessione a terzi.

Gestione in economia

Aspetti Positivi	Forte connotazione pubblica del servizio
------------------	--

Aspetti Critici	Difficoltà nella gestione del servizio con le modalità imprenditoriali e commerciali oggi richieste dal mercato e dagli utenti.
Possibilità di realizzazione per il Comune di Busnago	Attualmente il modello della gestione in economia non appare percorribile considerati i vincoli legati all'assunzione di personale per l'Ente e l'assenza di know how interno per il Comune.

Azienda speciale (comunale e consortile)

Aspetti Positivi	Forte connotazione pubblica del servizio
Aspetti Critici	Difficoltà nella gestione del servizio con le modalità imprenditoriali e commerciali oggi richieste dal mercato e dagli utenti.
Possibilità di realizzazione per il Comune di Busnago	Attualmente il modello della gestione con Azienda Speciale non appare percorribile considerato che l'Ente dovrebbe costituire una Azienda Speciale ad hoc per la gestione della sola Farmacia Comunale. I vincoli di finanza pubblica impediscono di fatto tale modalità.

Società di capitali in house

Aspetti Positivi	Modalità di gestione in linea con le esigenze imprenditoriali e commerciali del settore, mantenendo una connotazione pubblica del servizio. Il Comune esercita sulla società il controllo analogo. Il Comune riceve un canone di gestione. Mantenimento della titolarità in capo al Comune.
Aspetti Critici	Gestione degli adempimenti legati al TUSPL e della nuova disciplina degli affidamenti in house.
Possibilità di realizzazione per il Comune di Busnago	Attualmente il modello della gestione con una società in house appare percorribile e presenta numerosi aspetti positivi, soprattutto in relazione alla volontà dell'Ente di attribuire alla Farmacia Comunale una forte connotazione pubblica e sociale.

Società di capitali mista

Aspetti Positivi	Modalità di gestione in linea con le esigenze imprenditoriali e commerciali del settore.
Aspetti Critici	Presenza di un socio privato con elementi in contrasto con una forte connotazione pubblica

	del servizio. Difficoltà nell'esercizio del ruolo di socio da parte del Comune impossibilitato ad effettuare un effettivo controllo sul servizio (in gestione al privato).
Possibilità di realizzazione per il Comune di Busnago	Attualmente il modello della gestione con una società mista di nuova costituzione non appare percorribile per il Comune in quanto verrebbe a mancare la connotazione pubblica e "sociale" della gestione della Farmacia Comunale e il Comune non avrebbe possibilità di mantenere il controllo del servizio.

Affidamento della gestione a terzi

Aspetti Positivi	Modalità di gestione in linea con le esigenze imprenditoriali e commerciali del settore. Assenza di obblighi legati al ruolo di socio e di controllo analogo. Valorizzazione dell'avviamento e possibilità di un canone periodico di gestione. Mantenimento della titolarità in capo al Comune.
Aspetti Critici	Presenza di un gestore privato con elementi in contrasto con una forte connotazione pubblica del servizio. Difficoltà nell'esercizio del controllo del servizio da parte del Comune.
Possibilità di realizzazione per il Comune di Busnago	Attualmente il modello della gestione in concessione appare poco percorribile per il Comune in quanto presenta alcuni aspetti critici legati al controllo ed alla assenza di connotazione pubblica e "sociale" della gestione della Farmacia Comunale, anche se mitigabile attraverso la stipula del Contratto di Servizio.

Il Comune di Busnago non è dotato della struttura organizzativa ed aziendale necessaria alla gestione di una sede farmaceutica né, tantomeno, delle attrezzature e dei locali necessari all'erogazione del servizio. È necessario rilevare che l'Ente comunale non dispone nell'attuale "fabbisogno del personale" dei posti di farmacista/direttore necessari né potrà variare il documento di programmazione a causa dei limiti di spesa in materia.

Le valutazioni esperite portano ad evidenziare come sia ottimale la scelta di effettuare un affidamento cd. "in house" in quanto:

- la titolarità della farmacia rimane in capo al Comune;
- la farmacia viene gestita con modalità in linea con le esigenze imprenditoriali e commerciali del settore;
- il servizio erogato mantiene una connotazione pubblica;
- al servizio può essere data una connotazione sociale;
- il Comune esercita sulla società partecipata il controllo analogo;
- il Comune riceve un canone di gestione.

Convenienza economica e sostenibilità finanziaria:

La decisione di acquisire una partecipazione diretta in Far.Com S.r.l. è conveniente dal punto di vista economico ed è sostenibile dal punto di vista finanziario, per i seguenti motivi.

Acquisizione quote societarie

Il Comune di Busnago, per diventare socio di Far.Com. S.r.l., deve acquisire parte delle quote societarie.

Premesso che alla data di predisposizione del presente atto Far.Com. S.r.l. non ha ancora approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2023, la proposta formulata da Far.Com S.r.l con nota prot. 3239 del 26/03/2024 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è stata redatta prendendo a base l'ultima perizia giurata effettuata sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data 31.12.2022 e prevede un valore di quota sociale pari ad euro 5,62 e che, tuttavia, tenendo conto della crescita registrata da Far.Com S.r.l negli anni dal 2019 al 2023 tale valore potrebbe arrivare a 7,70 euro per quota.

A titolo puramente indicativo e prudenziale, l'acquisto di quote pari al 2% del capitale sociale potrebbe comportare un investimento compreso tra 15.000,00 e 20.000,00 euro.

L'Amministrazione Comunale acquisirà le quote di Far.Com. S.r.l. solo dopo che sarà stata redatta una perizia giurata effettuata sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data 31.12.2023 e a condizione che l'impegno finanziario non sia superiore a Euro 20.000,00.

La quota del capitale acquisita dal nostro Comune sarà limitata, per cui il costo finanziario dell'operazione è molto ridotto rispetto ai vantaggi che ne derivano.

Piano finanziario

Nella seguente tabella viene riportato il Piano economico finanziario, a partire dal terzo quadrimestre dall'anno 2024 sino all'anno 2033.

Conto Economico Previsionale	1 2024		2 2025		3 2026		4 2027		5 2028	
Ricavi netti	666.667	100,0%	2.000.000	100,0%	2.250.000	100,0%	2.500.000	100,0%	2.575.000	100,0%
MARGINE COMMERCIALE	253.000	38,0%	760.000	38,0%	855.000	38,0%	950.000	38,0%	979.000	38,0%
Costi variabili	- 6.000	-0,9%	- 18.000	-0,9%	- 20.400	-0,9%	- 22.800	-0,9%	- 22.800	-0,9%
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	247.000	37,1%	742.000	37,1%	834.600	37,1%	927.200	37,1%	956.200	37,1%
Costi Diretti Farmacia	- 177.167	-26,6%	- 509.700	-25,5%	- 543.400	-24,2%	- 577.100	-23,1%	- 593.850	-23,1%
Costo del personale	- 127.000	-19,1%	- 381.000	-19,1%	- 411.000	-18,3%	- 441.000	-17,6%	- 454.000	-17,6%
Gestione locali	- 14.333	-2,2%	- 43.000	-2,2%	- 44.000	-2,0%	- 45.000	-1,8%	- 46.000	-1,8%
ICT	- 6.333	-1,0%	- 19.000	-1,0%	- 19.600	-0,9%	- 20.200	-0,8%	- 20.800	-0,8%
Pubblicità e cartellonistica	- 2.000	-0,3%	- 6.000	-0,3%	- 6.200	-0,3%	- 6.400	-0,3%	- 6.600	-0,3%
Spese generali	- 5.000	-0,8%	- 15.000	-0,8%	- 15.500	-0,7%	- 16.000	-0,6%	- 16.500	-0,6%
Affitti passivi	- 22.500	-3,4%	- 45.700	-2,3%	- 47.100	-2,1%	- 48.500	-1,9%	- 49.950	-1,9%
Servizi centralizzati	- 40.000	-6,0%	- 120.000	-6,0%	- 132.000	-5,9%	- 144.000	-5,8%	- 156.000	-6,1%
Costo Organi Societari	- 1.200	-0,2%	- 3.600	-0,2%	- 3.600	-0,2%	- 3.600	-0,1%	- 3.600	-0,1%
EBITDA	28.633	4,3%	108.700	5,4%	155.600	6,9%	202.500	8,1%	202.750	7,9%
Ammortamenti	- 11.288	-1,7%	- 33.864	-1,7%	- 33.864	-1,5%	- 33.864	-1,4%	- 33.864	-1,3%
Ammortamenti Farmacia	- 9.733	-1,5%	- 29.200	-1,5%	- 29.200	-1,3%	- 29.200	-1,2%	- 29.200	-1,1%
Ammortamenti Sede	- 1.555	-0,2%	- 4.664	-0,2%	- 4.664	-0,2%	- 4.664	-0,2%	- 4.664	-0,2%
EBIT	17.345	2,6%	74.836	3,7%	121.736	5,4%	168.636	6,7%	168.886	6,6%
Altre gestioni		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
RISULTATO DI GESTIONE - Contratto di serv	17.345	2,6%	74.836	3,7%	121.736	5,4%	168.636	6,7%	168.886	6,6%
Competenze Soci		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Percentuale utile da tabella del contratto	2,6		3,74		5,41		6,75		6,56	
Fascia calcolo del canone	3		4		5,5		7		7	
% su fatturato	2,00%		3,00%		4,50%		5,50%		5,50%	
CANONI SOCI da Erogare	13.000	2,0%	60.000	3,0%	101.000	4,5%	138.000	5,5%	142.000	5,5%

Conto Economico Previsionale	6 2029		7 2030		8 2031		9 2032		10 2033	
Ricavi netti	2.652.000	100,0%	2.732.000	100,0%	2.814.000	100,0%	2.898.000	100,0%	2.985.000	100,0%
MARGINE COMMERCIALE	1.008.000	38,0%	1.038.000	38,0%	1.069.000	38,0%	1.101.000	38,0%	1.134.000	38,0%
Costi variabili	- 24.000	-0,9%	- 24.000	-0,9%	- 25.200	-0,9%	- 26.400	-0,9%	- 26.400	-0,9%
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	984.000	37,1%	1.014.000	37,1%	1.043.800	37,1%	1.074.600	37,1%	1.107.600	37,1%
Costi Diretti Farmacia	- 611.650	-23,1%	- 629.500	-23,0%	- 647.500	-23,0%	- 666.550	-23,0%	- 686.750	-23,0%
Costo del personale	- 468.000	-17,6%	- 482.000	-17,6%	- 496.000	-17,6%	- 511.000	-17,6%	- 526.000	-17,6%
Gestione locali	- 47.000	-1,8%	- 48.000	-1,8%	- 49.000	-1,7%	- 50.000	-1,7%	- 52.000	-1,7%
ICT	- 21.400	-0,8%	- 22.000	-0,8%	- 22.700	-0,8%	- 23.400	-0,8%	- 24.100	-0,8%
Pubblicità e cartellonistica	- 6.800	-0,3%	- 7.000	-0,3%	- 7.200	-0,3%	- 7.400	-0,3%	- 7.600	-0,3%
Spese generali	- 17.000	-0,6%	- 17.500	-0,6%	- 18.000	-0,6%	- 18.500	-0,6%	- 19.100	-0,6%
Affitti passivi	- 51.450	-1,9%	- 53.000	-1,9%	- 54.600	-1,9%	- 56.250	-1,9%	- 57.950	-1,9%
Servizi centralizzati	- 156.000	-5,9%	- 156.000	-5,7%	- 168.000	-6,0%	- 168.000	-5,8%	- 180.000	-6,0%
Costo Organi Societari	- 3.600	-0,1%	- 3.600	-0,1%	- 3.600	-0,1%	- 3.600	-0,1%	- 3.600	-0,1%
EBITDA	212.750	8,0%	224.900	8,2%	224.700	8,0%	236.450	8,2%	237.250	7,9%
Ammortamenti	- 33.864	-1,3%	- 33.864	-1,2%	- 33.864	-1,2%	- 33.864	-1,2%	- 33.864	-1,1%
Ammortamenti Farmacia	- 29.200	-1,1%	- 29.200	-1,1%	- 29.200	-1,0%	- 29.200	-1,0%	- 29.200	-1,0%
Ammortamenti Sede	- 4.664	-0,2%	- 4.664	-0,2%	- 4.664	-0,2%	- 4.664	-0,2%	- 4.664	-0,2%
EBIT	178.886	6,7%	191.036	7,0%	190.836	6,8%	202.586	7,0%	203.386	6,8%
Altre gestioni		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
RISULTATO DI GESTIONE - Contratto di serv	178.886	6,7%	191.036	7,0%	190.836	6,8%	202.586	7,0%	203.386	6,8%
Competenze Soci		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Percentuale utile da tabella del contratto	6,75		6,99		6,78		6,99		6,81	
Fascia calcolo del canone	7		7		7		7		7	
% su fatturato	5,50%		5,50%		5,50%		5,50%		5,50%	
CANONI SOCI da Erogare	146.000	5,5%	150.000	5,5%	155.000	5,5%	159.000	5,5%	164.000	5,5%

Il Comune di Busnago intende affidare a Far.Com. S.r.l. la gestione della farmacia comunale per la durata di 5 anni.

Il rapporto sarà regolato dal contratto di servizio del quale si allega bozza per costituirne parte integrante e sostanziale.

Come di evince dal piano il Comune di Busnago percepirà un canone annuale rapportato al volume delle vendite.

Definizione dei Canoni di Servizio	1 2024	2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029	7 2030	8 2031	9 2032	10 2033
Ricavi netti	666.667	2.000.000	2.250.000	2.500.000	2.575.000	2.652.000	2.732.000	2.814.000	2.898.000	2.985.000
RISULTATO di GESTIONE - Contratto di servizio	17.345	74.836	121.736	168.636	168.886	178.886	191.036	190.836	202.586	203.386
Percentuale utile da tabella del contratto	2,6	3,74	5,41	6,75	6,56	6,75	6,99	6,78	6,99	6,81
% su fatturato	2,00%	3,00%	4,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
CANONI SOCI da Erogare	13.000	60.000	101.000	138.000	142.000	146.000	150.000	155.000	159.000	164.000

Il Comune di Busnago inoltre non deve anticipare somme per gli investimenti necessari per l'avvio dell'attività in quanto gli stessi rientrano nel piano di ammortamento di cinque anni previsto nel piano economico finanziario.

La società sarà in grado di svolgere le sue attività in modo autonomo, senza la necessità di conferimenti di capitale da parte del Comune, come è dimostrato dal fatto che Far.Com S.r.l. è stata costituita nell'anno 2003 e che i Comuni, che l'hanno controllata per tanti anni, non hanno mai dovuto effettuare conferimenti di capitali.

Dal punto di vista commerciale, la Direzione di Far.Com. S.r.l. effettua la contrattazione e l'acquisto di merce per tutte le farmacie del gruppo con consegna diretta in farmacia.

A vantaggio del cittadino i prezzi calmierati che le farmacie riescono a fare sono frutto dell'acquisto centralizzato.

Benefici per la collettività

A norma dell'art. 7 del Nuovo Codice dei Contratti la congruità dell'offerta va valutata con riferimento ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Obiettivi di universalità e di socialità

Il servizio farmaceutico pubblico è considerato pacificamente rientrante nell'ambito più ampio della tutela alla salute, perseguendo le finalità istituzionali statutarie dell'ente e rispondendo, peraltro, alle previsioni di cui all'art. 112, D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

D'altra parte, gli obblighi di servizio che Far.Com. S.r.l. si impegna ad assumere sono incardinati ai principi previsti per l'affidamento di servizi pubblici.

Far.Com. S.r.l. opera nel rispetto dei 12 principi fondamentali previsti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e ripresi nella propria Carta dei Servizi: efficacia, efficienza, eguaglianza, imparzialità, cortesia, diritto di scelta, valutazione e miglioramento della qualità, partecipazione, continuità, tutela, trasparenza, riservatezza.

Assumono inoltre particolare importanza, sotto il profilo sociale, i seguenti elementi dell'offerta proposta da Far.Com. S.r.l.:

- sviluppo del modello di farmacia di comunità, centro di salute pubblica: Far.Com. S.r.l. si impegna ad ascoltare e guidare le persone nel proprio percorso di Salute Consapevole, grazie alla specializzazione sulle principali esigenze di cura e prevenzione, alla costante ricerca di una piena integrazione nella filiera sanitaria e all'accurata selezione dell'offerta con un particolare focus sui prodotti naturali. Al centro di questo percorso c'è la persona, il rispetto del suo organismo e dell'ambiente in cui vive (box allattamento, parcheggio rosa);
- introduzione di card promozionali;
- campagne di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della salute in coincidenza delle giornate indette dall'OMS e indicate dal Ministero della salute e dai Piani sanitari Regionali sia organizzate ad hoc dalla farmacia su argomenti di rilevanza ed interesse;
- incontri di educazione sanitaria.

Qualità del servizio

La qualità del servizio proposto è valutabile con riferimento alle politiche di servizio dichiarate dalla società nella Carta dei servizi approvata dalla società, disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente link: https://www.farcom.it/wp-content/uploads/2016/02/carta_ser_2011-1.pdf

La carta dei servizi è redatta e aggiornata così come definito anche dall'art. 25 del D. Lgs. n. 201/2022 ai fini del rispetto della trasparenza dei gestori.

Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.

Si rileva che affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - TFUE è necessario che: a) sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche; b) favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo; c) distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza; d) incida sugli scambi tra Stati membri.

Si ritiene che nel caso di specie non sia configurabile alcuna fattispecie di aiuti di stato alle imprese difettando contributi o corrispettivi erogati dal Comune o altri Enti riconducibili a dette fattispecie.

Programma valutazione del rischio crisi aziendale ex art. 6 D.lgs. 175/2016

L'art. 6 del Dlgs 175/2016 stabilisce che le società soggette a controllo pubblico adottino uno specifico programma di valutazione dei rischi di crisi aziende; l'art. 14 del medesimo decreto, prevede, qualora affiorino nella predisposizione di detto programma, uno o più indicatori di una potenziale crisi aziendale, l'organo di vertice della società a controllo pubblico deve adottare

provvedimenti che si rendono necessari per arrestare l'aggravarsi della crisi, per circoscriverne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Come si evince dalla relazione al bilancio anno 2022 di far.Com. S.r.l., l'analisi degli indici di Bilancio e di quanto riportato nel paragrafo, "Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società" inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia al momento insussistente e comunque non degno di specifiche azioni di contenimento. Anche alla luce delle novità introdotte dal Dlgs. 83/2022, l'Amministratore Unico ha valutato, attraverso analisi e verifiche interne, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società. Dalle verifiche svolte, tale assetto risulta essere adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni della Società.

Organi amministrativi e di controllo

Art. 11 TUSP

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto l'organo amministrativo di Far.Com S.r.l è composto da: "l'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico e il Revisore Legale. La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Agli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato"

La società è amministrata da un Amministratore Unico il cui compenso annuo è pari ad Euro 23.200,00. I compensi sono compresi nei limiti di cui all'art. 11 comma 6 del TUSP e sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente della società.

Lo statuto rispetta i requisiti di cui all'art. 11 comma 9 del TUSP.

Art. 16 TUSP - Controllo analogo

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto "Far.Com. S.r.l. è società operante secondo il modello c.d. "in house providing" per la gestione delle farmacie di cui sono titolari i soci. Gli enti/soci titolari del diritto dell'esercizio delle farmacie gestite dalla società esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui servizi di diretta competenza. L'esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci si fonda in via principale sul bilancio previsionale [...]"

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto "I rappresentanti degli organi esecutivi nonché i responsabili dei servizi finanziari dei soci possono chiedere a loro spese in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società e svolgere controlli presso le sedi in cui è condotta la farmacia di cui è titolare il loro ente di appartenenza. [...]"

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto "il controllo economico di gestione è svolto nelle forme e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo ed ha il compito di sottoporre a costante verifica le attività aziendali, fornendo all'Organo di Amministrazione situazioni periodiche sul consuntivo e impegnato contabile, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei risultati previsti di programmazione e di verificare l'efficienza della gestione. Nel caso l'Organo di Amministrazione ravvisi nel corso della gestione un andamento economico che si discosti in modo rilevante dalle previsioni iniziali, è tenuto tempestivamente ad informare i soci. L'esito del controllo di gestione sui servizi affidati dagli Enti Soci è a questi recapitato, con periodicità almeno annuale e possibilmente alle stesse scadenze fissate per la trasmissione del report infra periodale di cui al precedente articolo 12, ai fini dell'elaborazione di eventuali indirizzi sulla gestione che gli Enti Locali Soci riterranno utile proporre. L'Organo Amministrativo predispone annualmente ed allega al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario in cui viene dato conto dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli altri strumenti integrativi del controllo esercitato degli enti soci"

Art. 16 comma 3 TUSP - Fatturato

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto "la società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci per oltre l'80% del fatturato annuo"

Inoltre, lo Statuto prevede che "La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società".

Ai sensi del comma 7 dell'art. 16 del TUSP Far.Com S.r.l. acquisisce beni e servizi secondo la disciplina del D. Lgs. n. 36/2023.

Personale

Far.Com. S.r.l. gestisce le farmacie dei comuni soci avvalendosi di proprio personale dipendente. Al 31.12.2022 la società aveva i seguenti dipendenti

Dirigenti	1
Quadri	21
Impiegati	43
Altri dipendenti	2
Totale dipendenti	67

Attività analoghe a altre società

Non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

Fatturato medio

Nei tre esercizi precedenti ha conseguito un risultato medio superiore a 1.000.000,00 di Euro

FATTURATO	
2022	19.152.983,00
2021	16.317.018,00
2020	15.563.194,00
FATTURATO MEDIO	17.011.065,00

Risultato di esercizio

La società per quattro dei cinque esercizi precedenti non ha prodotto un risultato negativo.

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	62.512,00
2021	66.441,00
2020	66.884,00
2019	51.723,00
2018	42.769,00
2017	22.994,00
2016	25.944,00
2015	25.061,00
2014	13.264,00
2013	19.762,00

Consultazione pubblica

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del TUSP la proposta di deliberazione di acquisizione delle quote societarie di Far.Com. S.r.l. è stata sottoposta a consultazione pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune.

Si dà atto che nessuna osservazione è pervenuta.

Ciò premesso:

VISTI gli articoli 4 e 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", con riguardo all'ammissibilità della partecipazione degli enti pubblici in società che esercitano servizi di interesse economico generale e che effettuano autoproduzione di servizi a favore dell'ente e con riguardo al procedimento per l'acquisizione della partecipazione;

RITENUTO, quindi, che sussistano le condizioni di legge per l'acquisizione della partecipazione in Far.Com. S.r.l. mediante l'acquisizione di quote sociali al fine di affidare a Far. Com. S.r.l. la gestione della farmacia comunale secondo il modello dell'in house providing, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate;

VISTA la proposta formulata da Far.Com S.r.l con nota prot. 3239 del 26/03/2024 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, la quale, facendo riferimento all'ultima perizia giurata effettuata prendendo a riferimento l'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data 31.12.2022 prevede un valore di quota sociale pari ad euro 5,62 e che, tuttavia, tenendo conto della crescita registrata da Far.Com S.r.l negli anni dal 2019 al 2023 tale valore potrebbe arrivare a 7,70 euro per quota, a titolo puramente indicativo e prudenziale, l'acquisto di quote pari al 2% del capitale sociale potrebbe comportare un investimento compreso tra 15.000,00 e 20.000,00 euro

ESAMINATO lo statuto di Far.Com S.r.l, approvato nell'anno 2019 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP, così come modificato dalla legge n. 118/2022, tale deliberazione verrà trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei Conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del TUSP, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 della norma medesima, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore reso in data 02.042024;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della delibera espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale; **VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese:

DELIBERA

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera;
2. di approvare, per i motivi sopra esposti, l'acquisizione da parte del Comune di Busnago di una quota pari al 2% (due per cento) nel capitale sociale di Far.Com s.r.l., C.F e P. IVA 04146750965, REA MI-1729051 con sede legale a Pioltello (MI), piazza Don Civilini n.

- 1, per il prezzo che sarà determinato con perizia giurata sulla base del patrimonio netto della società al 31.12.2023 e comunque complessivamente non superiore a 20.000,00 euro;
3. di dare atto che l'acquisizione della partecipazione in Far.Com. S.r.l. viene effettuata al fine di conferire a Far.Com. S.r.l. la gestione della farmacia comunale secondo il modello dell' in house providing, secondo lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il progetto di analisi economica e finanziaria formulato da Far.Com. S.r.l. con atto prot. n. 3239 del 26.03.2024, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato ;
5. di prevedere con successivo atto al reperimento delle somme necessarie per l'acquisizione delle quote;
6. di approvare la sottoposizione di Far.Com. S.r.l. al controllo analogo esercitato dal Comune di Busnago in modo congiunto con gli altri comuni soci, in modo da consentire il funzionamento della società secondo il modello di organismo soggetto al controllo analogo congiunto, di tipo in house providing;
7. di approvare lo statuto di Far.Com S.r.l. allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che, prima dell'approvazione della delibera, è stata effettuata la consultazione pubblica prevista dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016, il cui risultato non ha comunque effetto vincolante sulla decisione del Consiglio Comunale e che nessuna osservazione è pervenuta;
9. di autorizzare il Sindaco del Comune di Busnago, o altro rappresentante da lui nominato, a stipulare gli atti per l'acquisto della partecipazione sociale in Far.Com S.r.l.;
10. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali quanto necessario per l'attuazione delle operazioni sopra indicate, adottando gli atti necessari, compresa la sottoscrizione del contratto;
11. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Regione Lombardia, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
12. di disporre l'invio del presente atto a ANAC, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D. Lgs. n. 201/2022;
13. di stabilire che il presente atto venga pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 175/2016.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- (A) - Parere di Regolarità Tecnica reso ai sensi dell'art.49, co.1 del T.U.E.L.
- (B) - Parere di Regolarità Contabile reso ai sensi dell'art.49, co.1 del T.U.E.L.
- (C) - Progetto nuova farmacia comunale di Busnago Analisi Economica e finanziaria redatto da Far.Com. S.r.l.
- (D) - Comunicazione valore quote sociali
- (E) - Statuto Far.Com. S.r.l.
- (F) - Bilancio 2022 e relazione sulla gestione
- (G) - Bozza contratto Far.Com. S.r.l.
- (H) - Carta dei servizi Far.Com. S.r.l.
- (I) - Parere Revisore dei Conti

Il Sindaco
Marco Corti

Sottoscritto digitalmente

Il Vice Segretario
Dott.ssa Caterina Livraghi

Sottoscritto digitalmente
